

Deliberazione n. 1999Adottata dal Direttore Generale in data 3 NOV. 2016

Oggetto: Autorizzazione a contrarre Procedura negoziata ex art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione di servizi assicurativi per due anni. Codice Cig Lotto n. 1 Polizza Furto (68146299BE), Codice Cig Lotto n. 2 Polizza Incendio (6814631B64). Codice Cig Lotto n. 3 Assicurazione della responsabilità civile professionale patrimoniale dell'ente contraente assicurato (68499261C2).

Il Direttore Generale Dott. ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott. ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott. Vinicio Atzeni

3 NOV. 2016

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL _____ per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi

- Premesso** che si rende necessario provvedere all'acquisizione delle polizze assicurative per incendio, furto e responsabilità civile professionale patrimoniale dell'ente contraente assicurato per un periodo di due anni;
- Considerato** che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detto servizio, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012), come da elenco allegato (All. A fg. 4);
- Rilevato** che si rende necessario ed inderogabile procedere a mezzo procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione determinata in conformità all'art. n. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, per un periodo di due anni;
- Considerato** che per l'acquisizione dei servizi in oggetto, l'importo complessivo a base d'asta è pari a € 149.280,00 oltre Tasse per tutto il periodo contrattuale;
- Visti** la lettera d'invito con il patto d'integrità e il Capitolato Speciale di gara, riferito ad ogni singolo lotto, (All. B fg. 63), contenenti tutte le clausole contrattuali essenziali;
- Preso Atto** che è dovuto il contributo all'ANAC, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione del 22.12.2015, per un importo pari a € 30,00=;
- Atteso** che ai sensi dell'art. n. 4 della Legge n. 241/90 le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;
- Atteso** altresì che ai sensi dell'art. n. 5 della Legge n. 241/90 e dell'art. n. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 si deve procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento;
- Ritenuto** urgente ed indifferibile l'adozione del presente atto per l'espletamento della procedura di che trattasi;



Segue delibera n. 1999 del - 3 NOV. 2016

Visti il D.lgs. n. 50/2016, la L.R. n. 10/06 e la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

- 1) di autorizzare il ricorso alla procedura mediante procedura negoziata ex art. n. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione di servizi assicurativi per due anni, con aggiudicazione determinata in conformità all'art. n. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo a base d'asta è pari a € 149.280,00 oltre Tasse per tutto il periodo contrattuale;
- 2) di approvare la lettera d'invito con il patto d'integrità e il Capitolato Speciale di gara, riferito ad ogni singolo lotto, (All. B), contenenti tutte le clausole contrattuali essenziali;
- 3) di prendere atto che sarà dovuto il contributo all'ANAC, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione del 22.12.2015, per un importo pari a € 30,00=;
- 4) di individuare l'Unità Organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, nel Servizio Acquisti Beni e Servizi;
- 5) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi;
- 6) di disporre l'immediata esecutività del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 32, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016;

Il Direttore Amministrativo
Dott. ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale
Dott. ssa Graziella Pintus

Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità? ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna 
[collegamento Help contestuale delle convenzioni in una nuova finestra](#)

Vetrina Convenzioni					
<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	Vai al catalogo
Software Open Source Red Hat. Bando Numero: 1056766	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	20/10/2016		Accedi alla convenzione Software Open Source Red Hat. bando Numero: 1056766 
Apparecchiature Multifunzione 26 - noleggio. Bando Numero: 1032433	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	12/09/2016		Accedi alla convenzione Apparecchiature Multifunzione 26 - noleggio, bando Numero: 1032433 
Ecotomografi 4. Bando Numero: 963427	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	10/06/2016		Accedi alla convenzione Ecotomografi 4, bando Numero: 963427 
Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 9. Bando Numero: 806226	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	08/04/2016		Accedi alla convenzione Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 9, bando Numero: 806226 
Licenze d'uso Oracle 2. Bando Numero: 881785	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	05/04/2016		Accedi alla convenzione Licenze d'uso Oracle 2, bando Numero: 881785 
Buoni pasto 7. Bando Numero: 665940	Alimenti, ristorazione e buoni pasto	Convenzione attiva	23/03/2016		Accedi alla convenzione Buoni pasto 7, bando Numero: 665940 
Reti locali 5. Bando Numero: 295186	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	04/03/2016		Accedi alla convenzione Reti locali 5, bando Numero: 295186 
Stampanti 14. Bando Numero: 659799	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	11/01/2016		Accedi alla convenzione Stampanti 14, bando Numero: 659799 
Apparecchiature Multifunzione 25 - noleggio. Bando Numero: 720350	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	11/01/2016		Accedi alla convenzione Apparecchiature Multifunzione 25 - noleggio, bando Numero: 720350 
Tomografi a risonanza magnetica 2. Bando Numero: 407471	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	11/01/2016		Accedi alla convenzione Tomografi a risonanza magnetica 2, bando Numero: 407471 

Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità? ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna  [collegamento Help contestuale delle convenzioni in una nuova finestra](#)

Vetrina Convenzioni					Vai al catalogo
<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	
Autoveicoli in noleggio 11. Bando Numero: 665656	Veicoli	Convenzione attiva	29/12/2015		Accedi alla convenzione Autoveicoli in noleggio 11, bando Numero: 665656 
Microsoft Enterprise Agreement 3. Bando Numero: 858964	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	16/12/2015		Accedi alla convenzione Microsoft Enterprise Agreement 3, bando Numero: 858964 
Autoveicoli in acquisto 8. Bando Numero: 680851	Veicoli	Convenzione attiva	11/12/2015		Accedi alla convenzione Autoveicoli in acquisto 8, bando Numero: 680851 
Angiografi fissi 2. Bando Numero: 633357	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	11/12/2015		Accedi alla convenzione Angiografi fissi 2, bando Numero: 633357 
Licenze d'uso IBM Passport 2. Bando Numero: 814176	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	30/11/2015		Accedi alla convenzione Licenze d'uso IBM Passport 2, bando Numero: 814176 
Energia elettrica 13. Bando Numero: 830969	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	30/11/2015		Accedi alla convenzione Energia elettrica 13, bando Numero: 830969 
Gas Naturale 8. Bando Numero: 796905	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	16/11/2015		Accedi alla convenzione Gas Naturale 8, bando Numero: 796905 
Acquisto Autobus 2. Bando Numero: 551412	Veicoli	Convenzione attiva	13/11/2015		Accedi alla convenzione Acquisto Autobus 2, bando Numero: 551412 
Autovetture per la tutela del territorio. Bando Numero: 684621	Veicoli	Convenzione attiva	30/10/2015		Accedi alla convenzione Autovetture per la tutela del territorio, bando Numero: 684621 
CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6. Bando Numero: 683542	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	23/10/2015		Accedi alla convenzione CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6, bando Numero: 683542 

ALL. " A " Pag. N. 3 di Fg. 4

Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità? ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna  [collegamento Help contestuale delle convenzioni in una nuova finestra](#)

Vetrina Convenzioni					
<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	Vai al catalogo
PC Portatili 14. Bando Numero: 663806	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	21/10/2015		Accedi alla convenzione PC Portatili 14, bando Numero: 663806 
Server 10. Bando Numero: 681727	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	08/10/2015		Accedi alla convenzione Server 10, bando Numero: 681727 
Licenze d'Uso Microsoft Government Open License 2. Bando Numero: 688450	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	17/07/2015		Accedi alla convenzione Licenze d'Uso Microsoft Government Open License 2, bando Numero: 688450 
CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6. Bando Numero: 509186	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	29/05/2015		Accedi alla convenzione CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6, bando Numero: 509186 
Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3. Bando Numero: 97379	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	29/04/2015		Accedi alla convenzione Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3, bando Numero: 97379 
Telefonia mobile 6. Bando Numero: 190012	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	02/04/2015		Accedi alla convenzione Telefonia mobile 6, bando Numero: 190012 
Servizio Luce 3. Bando Numero: 96696	Beni e servizi al territorio	Convenzione attiva	14/11/2014		Accedi alla convenzione Servizio Luce 3, bando Numero: 96696 
Autovetture Protette. Bando Numero: 376517	Veicoli	Convenzione attiva	21/10/2014		Accedi alla convenzione Autovetture Protette, bando Numero: 376517 
Arredi per ufficio 6. Bando Numero: 121093	Arredi e complementi di arredo	Convenzione attiva	15/10/2014		Accedi alla convenzione Arredi per ufficio 6, bando Numero: 121093 
Carte di Credito 4. Bando Numero: 259340	Servizi postali, assicurativi, finanziari e di riscossione	Convenzione attiva	01/10/2014		Accedi alla convenzione Carte di Credito 4, bando Numero: 259340 

Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità? ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna 
[collegamento Help contestuale delle convenzioni in una nuova finestra](#)

Vetrina Convenzioni					
<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	Vai al catalogo
Stampanti 13. Bando Numero: 341003	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	15/09/2014		Accedi alla convenzione Stampanti 13. bando Numero: 341003 
Microsoft Enterprise Agreement 2. Bando Numero: 380834	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	27/05/2014		Accedi alla convenzione Microsoft Enterprise Agreement 2. bando Numero: 380834 
Servizio integrato energia 3. Bando Numero: 67637	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	20/12/2013		Accedi alla convenzione Servizio integrato energia 3. bando Numero: 67637 
Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione. Bando Numero: 81725	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	22/11/2013		Accedi alla convenzione Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione, bando Numero: 81725 
Servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata (servizi di messaggistica) - Contratto quadro ai sensi dell'art. 1, comma 192, Legge n. 311/2004. Bando Numero: 96237	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/09/2013		Accedi alla convenzione Servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata (servizi di messaggistica) - Contratto quadro ai sensi dell'art. 1, comma 192, Legge n. 311/2004, bando Numero: 96237 
Stampanti 12. Bando Numero: 74849	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	29/05/2013		Accedi alla convenzione Stampanti 12. bando Numero: 74849 
Acquisto autovetture protette 2. Bando Numero: 1364096	Non Inserito	Bando pubblicato			Accedi alla convenzione Acquisto autovetture protette 2. bando Numero: 1364096 
Aghi e Siringhe. Bando Numero: 1132688	Beni e servizi per la sanità	Bando pubblicato			Accedi alla convenzione Aghi e Siringhe, bando Numero: 1132688 
Apparecchiature Multifunzione 27 - noleggio. Bando Numero: 1292353	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Bando pubblicato			Accedi alla convenzione Apparecchiature Multifunzione 27 - noleggio, bando Numero: 1292353 
Autoveicoli in acquisto 8 bis - 4x4 medie per usi di Pubblica Sicurezza. Bando Numero: 1158343	Veicoli	Gara aggiudicata			Accedi alla convenzione Autoveicoli in acquisto 8 bis - 4x4 medie per usi di Pubblica Sicurezza, bando Numero: 1158343 



Rif. D.M.

(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione di servizi assicurativi per due anni. Codice Cig Lotto n. 1 Polizza Furto (68146299BE), Codice Cig Lotto n. 2 Polizza Incendio (6814631B64). Codice Cig Lotto n. 3 Assicurazione della responsabilità civile professionale patrimoniale dell'ente contraente assicurato (68499261C2).

Spett.le Compagnia Assicuratrice

Per il giorno **0X.0X.2016** alle ore **XX.00** è indetta una pubblica gara mediante procedura negoziata per la fornitura dei servizi indicati in oggetto.

Codesta Ditta è invitata a partecipare alla gara per prendere parte alla quale dovrà far pervenire all'Ufficio Protocollo di questa Amministrazione, sita in Cagliari, Piazzale A. Ricchi, entro le ore **12.00** del giorno **0X.0X.2016**, **pena esclusione**, esclusivamente a mezzo Servizio Postale o soggetti equiparati ovvero consegna a mano, i sottototati documenti racchiusi in piego raccomandato e sigillato – all'esterno della busta in questione dovrà essere apposta la dicitura: "Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione di servizi assicurativi per due anni. Codice Cig Lotto n. 1 Polizza Furto (68146299BE), Codice Cig Lotto n. 2 Polizza Incendio (6814631B64). Codice Cig Lotto n. 3 Assicurazione della responsabilità civile professionale patrimoniale dell'ente contraente assicurato (68499261C2):

1. L'offerta economica – che potrà essere presentata per uno o tutti i lotti – contenente il premio annuo lordo proposto così in cifre come in lettere, dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Compagnia concorrente.
2. Modulo autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00 e successive integrazioni e/o modificazioni, debitamente compilato in ogni sua parte accompagnato dalla fotocopia firmata di un documento d'identità del legale rappresentante, allegato alla presente.
3. **PASSOE** (da inserire nel plico contenente la documentazione di gara solo qualora si partecipi al lotto riferito alla polizza Incendio). Il termine per ottenere il PASSOE coincide con la data di presentazione dell'offerta): L'AVCP, con propria Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012, (con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013), in attuazione a quanto disposto dall'articolo 6-bis del D. Lgs. n. 163/06 (c.d. Codice), ha istituito il nuovo sistema di verifica dei requisiti attraverso la BDNCP, denominato AVCPASS, dotato di apposite aree dedicate ad operatori economici e a stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. Il sistema AVCPASS consente agli operatori economici, tramite l'apposita area dedicata, di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell'art. 6-bis, comma 4, del Codice. L'operatore economico può utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa entro il periodo di validità del documento, così come dichiarato dall'operatore medesimo. Per l'utilizzo del sistema AVCP l'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.



Pertanto, in attuazione dei commi 1 e 3, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dovrà avvenire, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice e della delibera attuativa, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis e tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

4. Patto d'integrità sottoscritto per accettazione.

Il preventivo dovrà indicare una validità minima di 180 giorni.

Il servizio richiesto sarà aggiudicato a singolo lotto al prezzo più basso ai sensi dell'art. n. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

Il prezzo indicato nell'offerta, dovrà rimanere fisso e invariato per tutta la durata del servizio; la Ditta dovrà evidenziare l'aliquota I.V.A.; l'offerta economica dovrà essere formulata, a pena di esclusione, in lettere ed in cifre. In caso di discordanza prevarrà l'importo più vantaggioso per l'Amministrazione. L'offerta dovrà essere per quanto possibile dettagliata e dovrà comunque riportare tutte le indicazioni necessarie all'individuazione di quanto richiesto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di un'unica offerta purché valida.

Qualora le offerte pervenute, contengano clausole modificative rispetto alla presente richiesta, saranno ritenute nulle e come non presentate. Analogamente saranno ritenute nulle e quindi come non apposte, eventuali condizioni, termini, clausole a stampa o similari, indicate sugli stampati della Ditta: infatti la Ditta medesima, con la consegna dell'offerta, accetterà incondizionatamente le clausole inserite nella presente richiesta di preventivo. In caso di inadempienze verrà applicata una penale pari al 1% dell'importo del valore complessivo del contratto.

La regolazione del premio, per ogni singolo lotto, avverrà secondo termini e modalità indicate nei rispettivi capitolati.

In caso d'inadempimento a seguito di mancata esecuzione del servizio da parte della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione provvederà ad addebitare a quest'ultima la maggiore spesa che l'Azienda Ospedaliera dovrà sostenere per l'acquisizione del medesimo servizio oggetto della presente richiesta di preventivo presso altra Ditta.

La presente richiesta di preventivo non vincola in alcun modo l'Amministrazione per un eventuale acquisto di quanto indicato in offerta.

Per tutte le eventuali controversie relative al contratto è competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

Si informa che per tutte le attività e le fasi relative a tutto il procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n. 50/2016, il Responsabile è il Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio ABS
Dott. ssa Agnese Foddis



Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione di servizi assicurativi per due anni. Codice Cig Lotto n. 1 Polizza Furto (68146299BE), Codice Cig Lotto n. 2 Polizza Incendio (6814631B64). Codice Cig Lotto n. 3 Assicurazione della responsabilità civile professionale patrimoniale dell'ente contraente assicurato (68499261C2).

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000

La/Il sottoscritto/a

Nata/o il a

Residente in Via n.

In qualità di legale rappresentante/procuratore speciale della Ditta _____

con sede in _____

consapevole delle sanzioni penali per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci, autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi della D.Lgs. 196/03.

D I C H I A R A

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che la Ditta da me rappresentata è regolarmente iscritta nei registri della Camera di Commercio di _____ al n. _____;
- che la Società Cooperativa, da me rappresentata, è iscritta nel Registro della Prefettura di _____ al n. _____ ed è ammessa/o a partecipare ai Pubblici Appalti;
- che la Società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 03-99, n. 68);
- di non trovarsi nella causa interdittiva a contrarre con la P.A. di cui all'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/01;

Matricola azienda INPS

Sede competente INPS Agenzia di

Codice ditta INAIL

PAT INAIL

C.C.N.L. applicato:

(segnare con una crocetta la voce che interessa)

altri settori (specificare) _____;



Dimensioni azienda (numero dipendenti):

(segnare con una crocetta la voce che interessa)

- 0-5
- 6-15
- 16-50
- 51-100
- OLTRE 100

D I C H I A R A

- di accettare i termini di pagamento delle fatture (60 gg.) di cui alla L.R. n. 03/03 e che decorso tale termine verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo art. n. 16 punto 3 della L.R. n. 03/03;
- di non accettare i termini di pagamento delle fatture (60 gg.) di cui alla L.R. n. 03/03;
- di ottemperare a quanto disposto dall'art. n. 3, comma 8, della legge n. 136 del 13.08.2010 (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari);
- di acconsentire che tutte le predette comunicazioni siano inoltrate dalla Stazione Appaltante a mezzo fax, al seguente Numero: _____ o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: _____

IL DICHIARANTE PRENDE ATTO

che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale di questa Azienda ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Dichiarante

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità.



Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione di servizi assicurativi per due anni. Codice Cig Lotto n. 1 Polizza Furto (68146299BE), Codice Cig Lotto n. 2 Polizza Incendio (6814631B64). Codice Cig Lotto n. 3 Assicurazione della responsabilità civile professionale patrimoniale dell'ente contraente assicurato (68499261C2).

Si comunica la situazione dei sinistri:

1. Polizza Furto e Polizza incendio: **(Vedi allegati n. 8 fogli)**

Nel dettaglio: polizza n. 351462300 (furto) e polizza n. 351462290 (incendi) e relative polizze sostituite o di proroga:

Incendi 350539954 311240747 e 281240385)

Furti 350539946 311240748 e 281240386);



Contraente AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

Aggiornamento aprile 2016

Polizza/e 281240385

Periodo 30/04/2008 - 30/04/2011

Polizza	Num. Sinistro	Stato	Data	Pagato	Riservato
281240385	12381623	Liquidato	22/10/2008	14.774,78	0,00
Importo totale				14.774,78	0,00



Contraente AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

Aggiornamento aprile 2016

Polizza/e 281240386

Periodo 30/04/2008 - 30/04/2011

Polizza	Num. Sinistro	Stato	Data	Pagato	Riservato
281240386	12410625	Liquidato	22/01/2009	400,00	0,00
281240386	12493862	Liquidato	12/10/2009	0,00	0,00
281240386	12598203	Liquidato	09/08/2010	0,00	0,00
Importo totale				400,00	0,00



Contraente AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

Aggiornamento maggio 2016

Polizza/e 311240747

Periodo 01/11/2011 - 10/01/2015

Polizza	Num. Sinistro	Stato	Data	Pagato	Riservato
311240747	12786188	Riservato	19/11/2011	0,00	57.000,00
Importo totale				0,00	57.000,00



ALL. " B " Pag. N. 9 di Fog. 63

Contraente

Aggiornamento

#Tipo!

Polizza/e 311240748

Polizza/e indenni.



Contraente

Aggiornamento

#Tipo!

Polizza/e 350539946

Polizza/e indenni.



Contraente

Aggiornamento

#Tipo!

Polizza/e 350539954

Polizza/e indenni.



Contraente

Aggiornamento

#Tipo!

Polizza/e 351462290

Polizza/e indenni.



Contraente AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

Aggiornamento maggio 2016

Polizza/e 351462300

Periodo 07/01/2016 - 17/05/2016

Polizza	Num. Sinistro	Stato	Data	Pagato	Riservato
351462300	13178327	Liquidato	29/01/2016	314,39	0,00
351462300	13232565	Riservato	17/05/2016	0,00	1.220,00
Importo totale				314,39	1.220,00

**PATTO DI INTEGRITA' PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE**

Riferimento: art. 1, 17° comma della Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i.

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario dell'A.O.B. n. 1500 del 02/09/2015

DENOMINAZIONE DITTA	
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	
SEDE LEGALE VIA / PIAZZA CITTA'	
RIFERIMENTO PROCEDURA DI GARA	OGGETTO:
<input type="checkbox"/> SERVIZI <input type="checkbox"/> FORNITURE <input type="checkbox"/> LAVORI	
GARA A.N.A.C. n.	

Art. 1**Ambito di applicazione**

- 1) Il Patto di integrità è lo strumento che l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno alla Regione Autonoma della Sardegna ed al Sistema Regione di cui alla L.R. 24 /2014 nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 50/2016.
- 2) Il patto di integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
- 3) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.
- 4) La partecipazione alle procedure di gara e l'iscrizione al Mercato elettronico regionale "SardegnaCAT" e ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, è subordinata all'accettazione vincolante del Patto di integrità.
- 5) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all'art.105 del D.Lgs. 50/2016.
- 6) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari al rispetto del quale sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

Art. 2**Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante**

- 1) L'operatore economico:
 - a) Dichiara di non aver fatto ricorso, e si obbliga a non ricorrere, ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - b) Dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando



- o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
- c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o a facilitare la gestione del contratto;
 - d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato, vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287/1990; dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
 - e) si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;
 - f) si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna;
 - g) si obbliga a rispettare le disposizioni di cui all'art.53 co16 del d.lgs.165/2001, così come introdotto dall'art.1, co 42 , L.190/2012 (L.anticorruzione)
 - h) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e)f)g) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
- 2) L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

Art. 3

Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

- 1) L' Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari:
 - a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di comportamento del personale del l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;
 - b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
 - c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
 - d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;
 - e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Azienda Ospedaliera G.



Brotzu di Cagliari.

- si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari.
 - f) si obbliga a rispettare le disposizioni di cui all'art.53 co16 del d.lgs.165/2001, così come introdotto dall'art.1, co 42 , L.190/2012 (L.anticorruzione).
 - g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) f) g) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
 - h) si impegna all'atto della nomina dei componenti della commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013;
 - i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
 - persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
 - soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
 - soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
 - enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
 - in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.
- 2) l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Art. 4

Violazione del Patto di integrità

- 1) La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni:
 - a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
 - b) la risoluzione di diritto del contratto;
 - c) escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento;
 - d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.
- 2) L'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazioni di cui al presente Patto avviene con garanzia di adeguato contraddittorio dall'amministrazione aggiudicatrice, secondo le regole generali degli appalti pubblici.



- 3) L'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari individuerà con successivo regolamento interno le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.
- 4) In ogni caso, per le violazioni di cui all'art. 2 comma 1, lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta l'escussione del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, l'esclusione dalla gara o la risoluzione *ipso iure* del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010, nonché l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per sei mesi decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. Nei casi di recidiva nelle violazioni di cui al superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d), e per le medesime violazioni, si applica l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per tre anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.
- 5) L'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, ai sensi dell'art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al precedente comma 2, lett. c) del presente articolo.
- 6) Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento anche dell'ufficio appaltante le stesse saranno accertate dalla commissione di cui alle linee guida sul "*whistleblowing*" di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.30/15 del 16/06/2015 le sanzioni saranno applicate dall'organismo ad esso direttamente superiore.

Art. 5

Efficacia del patto di integrità

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti da questa Amministrazione.

Luogo e data

L'operatore economico

Azienda Ospedaliera G. Brotzu

L'Operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni contenute nell'art. 2 e nell'art. 4 c. 3 della presente scrittura.

Luogo e data

L'operatore economico

**AZIENDA OSPEDALIERA
"G. BROTZU"**

POLIZZA FURTO

CAPITOLATO TECNICO

CONTRAENTE	AZIENDA OSPEDALIERA "G.BROTZU" Piazzale A. Ricchi n° 1 09100 – C A G L I A R I
DECORRENZA	ORE 24.00 DEL
SCADENZA	ORE 24.00 DEL
RATEAZIONE	ANNUALE

Sommario

Definizioni	pag.	3
Ubicazioni, partite e somme assicurate	pag.	4
Norme che regolano l'assicurazione in generale.....	pag.	5
Norme che regolano l'assicurazione furto.....	pag.	7
Norme che regolano l'assicurazione in caso di sinistro.....	pag.	10
Scheda di Offerta	pag.	13

Definizioni

Annualità Assicurativa: il periodo pari od inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.

Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Beni: merci, materie prime, prodotti semi – lavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, derrate alimentari, imballaggi, supporti, scarti e ritagli, attrezzature, macchine, materiale scientifico, farmaceutico e di medicazione, impianti attrezzature ed apparecchiature ospedaliere, apparecchi di protesi e materiale relativo, utensili e relativi ricambi e basamenti, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, impianti di prevenzione ed allarme, impianti ed apparecchiature telefoniche, radio, nonché mobili e arredi, posateria, vasellame, suppellettili, biancheria, macchine da scrivere, calcolatori ed elaboratori elettronici, fotocopiatori e qualsiasi materiale uso ufficio, archivi, registri, stampati, libri, fotografie, cicli, motocicli, indumenti ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti e quant'altro di affine e pertinente l'attività dell'Assicurato, esclusi i valori.

Il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o no responsabile.

I macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria sono coperti di garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza, qualora non assicurati con specifico contratto.

Contraente: L'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" – P. le A. Ricchi n. 1 – Cagliari

Cose: tutto quanto previsto alle definizioni di VALORI, BENI E OPERE D'ARTE, nulla escluso né eccettuato.

Dipendenti: le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea (compresi gli apprendisti). Sono parificati ai dipendenti: i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione, i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione degli insediamenti assicurati e dei relativi impianti, che prestano servizio per l'Assicurato anche in via temporanea.

Estorsione: il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i beni assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la minaccia o la violenza quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.

Franchigia: parte del danno risarcibile espressa in importo fisso che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.

Furto: il reato, come definito dall'art. 624 del Codice Penale, a condizione però che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:

a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di altri arnesi, ovvero con uso di chiavi autentiche comprese quelle della cassaforte e/o dell'armadio corazzato, sottratte con scasso, violenza o minaccia alla persona incaricata della loro custodia, anche in luogo diverso dai locali dell'Assicurato;

b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

c) in modo clandestino, anche se l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi, a locali aperti.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate nel commettere il furto o nel tentativo di commetterlo, inclusi gli atti di vandalismo e/o sabotaggio.

Furto con destrezza: quelli derivanti da furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Locali: qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato, comunicante o non, occupato dall'Assicurato per l'esercizio della propria attività, ovunque ubicato

Mezzi di chiusura dei locali: l'assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. con lato minore non superiore a 18 cm. o, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Tuttavia la Società si obbliga a risarcire i danni e/o le perdite dei beni assicurati ubicati negli ospedali, presidi o altri luoghi ove i pazienti vengono assistiti anche se le protezioni soprariportate risultino inoperanti, perché Vi sia la costante presenza di dipendenti del Contraente o di incaricati della sorveglianza; in caso di sinistro la Società è comunque obbligata solo se il furto venga perpetrato mediante effrazione di mezzi di chiusura interni ai locali o con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli e simili.

Mezzi di custodia: armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate.

Opere d'arte: quadri, mobili, tappeti, monete, sculture, arazzi, mosaici, affreschi, statue, bronzetti, cere, servizi di argenteria ed altri oggetti che possono essere identificati come tali.

Si precisa che si intendono escluse le opere d'arte qualora assicurate con apposita polizza.

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rapina: il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente la sottrazione dei beni assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi di custodia.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto: parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società: l'Impresa Assicuratrice

Ubicazione: i luoghi ovunque dislocati dove esista un interesse dell'Assicurato e dove si trovano i locali contenenti le cose assicurate.

Valori: denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote, moneta), libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie auree, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semipreziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni pasto, buoni benzina, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato, che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o non responsabile.

UBICAZIONI, PARTITE E SOMME ASSICURATE

Ubicazioni Assicurate: diverse, comunicanti o non, di proprietà e non, ovunque esista un interesse dell'Assicurato.

Partite/somme assicurate:

A – Presidio Ospedaliero San Michele corpi separati inclusi – Piazzale Ricchi 1 – Cagliari

Part. 1 - A Primo Rischio Assoluto

Contenuto in genere (beni, valori ed opere d'arte)

Euro

Con i seguenti sottolimiti per sinistro:

- per denaro e valori ovunque riposti	Euro	10.000,00
- per ricostruzione archivi, documenti, registri	Euro	20.000,00
- per guasti dei ladri a fissi ed infissi	Euro	10.000,00
- per atti vandalici	Euro	15.000,00
- per stupefacenti	Euro	15.000,00
- per valori di degenti e/o pazienti	Euro	15.000,00
- per assicurazione uffici	Euro	30.000,00
- per opere d'arte	Euro	5.000,00
- per furto con destrezza	Euro	15.000,00

Part. 2 - A Primo Rischio Assoluto

per denaro e valori in mezzi di custodia

Euro 15.000,00

Part. 3 - A Primo Rischio Assoluto

per Portavalori

Euro 20.000,00

B – Presidio Ospedaliero Microcitemico Cao – Via Jenner – Cagliari

Part. 1 - A Primo Rischio Assoluto

Contenuto in genere (beni, valori ed opere d'arte)

Euro

Con i seguenti sottolimiti per sinistro:

- per denaro e valori ovunque riposti	Euro	10.000,00
- per ricostruzione archivi, documenti, registri	Euro	20.000,00
- per guasti dei ladri a fissi ed infissi	Euro	10.000,00
- per atti vandalici	Euro	15.000,00
- per stupefacenti	Euro	15.000,00
- per valori di degenti e/o pazienti	Euro	15.000,00
- per assicurazione uffici	Euro	30.000,00
- per opere d'arte	Euro	5.000,00
- per furto con destrezza	Euro	15.000,00

Part. 2 - A Primo Rischio Assoluto

per denaro e valori in mezzi di custodia

Euro 15.000,00

Part. 3 - A Primo Rischio Assoluto

Euro per Portavalori 20.000,00

C – Presidio Ospedaliero Oncologico Businco – Via Jenner – Cagliari

Part. 1 - A Primo Rischio Assoluto

Contenuto in genere (beni, valori ed opere d'arte)

Euro

Con i seguenti sottolimiti per sinistro:

- per denaro e valori ovunque riposti	Euro	10.000,00
- per ricostruzione archivi, documenti, registri	Euro	20.000,00
- per guasti dei ladri a fissi ed infissi	Euro	10.000,00
- per atti vandalici	Euro	15.000,00
- per stupefacenti	Euro	15.000,00
- per valori di degenti e/o pazienti	Euro	15.000,00
- per assicurazione uffici	Euro	30.000,00
- per opere d'arte	Euro	5.000,00
- per furto con destrezza	Euro	15.000,00

Part. 2 - A Primo Rischio Assoluto

per denaro e valori in mezzi di custodia

Euro 15.000,00

Part. 3 - A Primo Rischio Assoluto

Euro per Portavalori 20.000,00

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Assicurazione presso diversi Assicuratori.

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile) ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicurazione insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo a tale data. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o alla Società che gestisce il contratto.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine alla Ragioneria della Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società a mezzo PEC o telex o telefax.

Art. 3 Durata dell'assicurazione.

Il presente contratto ha validità 2 anni dalle ore 24.00 della data di aggiudicazione.

E' data facoltà alle Parti di recedere dal presente contratto ad ogni annualità, con preavviso da inviare a mezzo PEC almeno novanta giorni prima della scadenza.

Art. 4 Deroga al patto di tacita proroga.

Si precisa che la presente assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Precedentemente alla scadenza il Contraente può fare richiesta di prosecuzione del rapporto assicurativo per un ulteriore annualità alla Società. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, è in facoltà del Contraente, chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di gara; pertanto la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente entro il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Art. 4 bis Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010.

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 5 Modifiche dell'assicurazione.

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 7 Foro competente.

Il Foro competente per qualsiasi controversia è quello di Cagliari.

Art. 8 Rinvio alle norme di legge.

Per quanto non espressamente regolato dal presente Contratto valgono le disposizioni legislative e norme regolamentari vigenti, fermo restando che le condizioni di polizza particolari ed oggetto della presente normativa contrattuale prevalgono, in ogni caso, sulle condizioni generali di assicurazione e a stampa.

Art. 9 Clausola di revisione del prezzo.

Il presente contratto è soggetto alla revisione periodica del prezzo.

Art. 10 Interpretazione del contratto.

Si conviene fra le parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 11 Imposte e tasse.

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 12 Coassicurazione e delega.

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla Delegataria indicata; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente con la Delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Art. 13 Consenso al trattamento dei dati personali.

Il Contraente, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, autorizza al trattamento dei dati personali, la Società.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO**Art. 14 Rischi Assicurati.**

La Società si obbliga a risarcire i seguenti danni e/o le perdite dei beni assicurati, anche se di proprietà di terzi derivanti da:

Furto.

Furto con destrezza nell'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro i sei giorni lavorativi immediatamente successive all'evento stesso.

Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti: la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dalla definizione di "furto", anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi;

b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art. 15 Condizioni Particolari.

Colpa Grave dei dipendenti: Si intendono compresi i danni determinati od agevolati da colpa grave dei dipendenti dell'Assicurato o delle persone incaricate della sorveglianza delle cose assicurate.

Rapina.

Estorsione.

Garanzia portavalori (non nominato):

Oggetto dell'Assicurazione: Limitatamente ai valori in genere, l'assicurazione è prestata, sino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo "Partite/Somme assicurate", anche contro:

- a) il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- d) la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) commessi sulla persona dell'Assicurato, suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio mentre detengono i valori stessi durante il loro trasporto alle sedi dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa.

Danni verificatisi in occasione di eventi socio-politici: si dà atto che l'assicurazione comprende i danni di furto, rapina, estorsione, atti vandalici, verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse.

Danni ai valori: sono parificati ai danni di furto e rapina oltre ai danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, anche i compensi dovuti a terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva.

Atti vandalici: l'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina, dell'estorsione, consumati o tentati, sino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo "Partite/Somme Assicurate".

Assicurazione uffici: limitatamente agli uffici durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purchè negli insediamenti vi sia la costante presenza di dipendenti dell'Assicurato. Tale garanzia viene prestata sino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo "Partite/Somme Assicurate".

Guasti cagionati dai ladri: i guasti cagionati dai ladri (inclusi i danni materiali e diretti cagionati da atti vandalici) alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate e ai relativi fissi, infissi, inferriate, ecc. (inclusi vetri, lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchi) posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto, rapina ed estorsione, consumati o tentati, sino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo "Partite/Somme Assicurate".

Archivi di documenti e registri: i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi, sino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo "Partite/Somme Assicurate", incluso l'indennizzo delle spese sostenute dall'Assicurato relativamente alla procedura di ammortamento dei titoli.

Furto con destrezza: all'interno dei locali, fino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo "Partite/somme assicurate", commesso durante l'apertura degli stessi è contestuale presenza di dipendenti, semprechè sia constatato e denunciato nell'arco di 15 giorni lavorativi successivi all'evento.

Enti posti all'esterno: purchè in aree recintate, ed alla condizione essenziale che il furto venga commesso mediante l'effrazione delle recinzioni e/o dei loro mezzi di chiusura, con un limite massimo di risarcimento di € 30.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Enti posti all'aperto, considerati fissi per uso e/o destinazione, con massimo di risarcimento di € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Spese ammortamento titoli: indennizzo delle spese sostenute dall'Assicurato, relative alla procedura di ammortamento dei titoli.

Art. 16 Rischi esclusi.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzione o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo e/o colpa grave:
 - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere (salvo quanto previsto dalle garanzie "Colpa grave dei dipendenti " e "Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti");
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono (salvo quanto previsto dalle garanzie "Colpa grave dei dipendenti " e "Furto commesso agevolato e/o agevolato dai dipendenti");
 - da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrano nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- c) indiretti, quali profitti sperati, danni da mancato godimento ad uso o da altri pregiudizi;
- d) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Art. 17 Dichiarazioni del Contraente.

Dichiarazioni inesatte del Contraente: la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo.

Ai soli fini della presente clausola sono equiparati al Contraente/Assicurato i suoi amministratori, dirigenti, funzionari, impiegati e dipendenti in genere, nonché le persone di cui il Contraente/Assicurato deve rispondere a norma di legge.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte od incomplete e le omissioni fatte con dolo possono comportare il mancato pagamento del danno, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile.

Danni precedenti: la mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

Art. 18 Variazione del rischio.

Aggravamento del rischio: il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Diminuzione del rischio e/o dei valori: a parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o relativo diritto di recesso.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio e relativamente all'ultimo anno assicurativo, alla scadenza del contratto.

Art. 19 Cose di terzi – Assicurazione per conto di chi spetta.

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.

La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 20 Forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto.

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Per "Primo Rischio Assoluto" si intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a risarcire in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata.

Art. 21 Mezzi di chiusura dei locali.

Si conviene che la garanzia rimarrà pienamente operante anche in presenza di mezzi di chiusura non conformi alla descrizione riportata nelle "Definizioni".

Art. 22 Colpa Grave.

A parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 18, si conviene che le garanzie di cui alla presente polizza siano operanti anche nel caso in cui il sinistro sia avvenuto per colpa grave dell'Assicurato/Contraente.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO**Art. 23 Obblighi in caso di sinistro.**

In caso di sinistro l'Assicurato od il Contraente deve:

- a) darne avviso alla Società o al Broker entro 30 giorni da quando l'ufficio competente del Contraente e/o dell'Assicurato ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società, entro i 30 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C., salva la prova della buona fede.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato o il Contraente deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso Terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

Art. 24 Reintegro automatico della somma assicurata.

Premesso che in caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione, con la presente clausola si conviene che, con effetto dal momento del sinistro, tali somme saranno automaticamente reintegrate fino alla concorrenza del massimale di polizza, impegnandosi l'Assicurato a versare il rateo di premio corrispondente alla riduzione in coincidenza al pagamento dell'indennizzo, che in nessun caso potrà superare, per un solo sinistro e/o avvenimento, l'importo della somma assicurata.

Art. 25 Recesso in caso di sinistro.

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di comunicare, sempre a mezzo lettera raccomandata, il proprio recesso dal contratto con effetto dalla successiva scadenza annuale del premio, rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a novanta giorni, per dar modo alla Contraente di esperire le necessarie procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

Anche il Contraente può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto con le stesse modalità suindicate.

Art. 26 Esagerazione dolosa del danno.

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 27 Denuncia circostanziata sinistri.

Viene stabilito che, in caso di sinistro, l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuare dall'Assicurato, viene limitato alla presentazione di uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro stesso con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.

Art. 28 Procedura per la valutazione del danno.

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico: ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Art. 29 Mandato dei periti.

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui alla clausola "obblighi in caso di sinistro";
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 30 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.

L'ammontare del danno risarcibile è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate: per i danni ai beni:

a) in base al "valore a nuovo" ossia in base al costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi, uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; pertanto si determina la differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni di mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

b) per i danni ai valori, esclusi i titoli, le monete e le banconote estere: il loro valore nominale.

c) per i danni ai titoli, le monete e le banconote estere:

il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borse di Milano.

d) per i danni alle opere d'arte:

- in caso di danno parziale: le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro.
- in caso di danno totale: il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

Per le raccolte e collezioni, la Società risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, sottratti o distrutti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione e delle rispettive parti.

Art. 31 Titoli di credito.

per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 32 Pagamento dell'indennizzo.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dal punto b) della clausola "Rischi esclusi".

Art. 33 Recupero delle cose assicurate.

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso il valore di recupero spetterà all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Società.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 34 Proseguo dell'attività senza perizia.

Fermo l'obbligo da parte dell'Assicurato di conservare gli avanzi e le tracce del sinistro, è concesso all'Assicurato stesso di poter proseguire nell'attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

Art. 35 Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio.

La Società, con periodicità semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura presso la Società, di data di accadimento del sinistro anche eventualmente denunciato al terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente preferibilmente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

SCHEDA DI OFFERTA

Il Sottoscritto.....
 nella sua qualità di.....

DICHIARA:

DI ACCETTARE **SENZA ALCUNA RISERVA NE' RESTRIZIONE** TUTTE LE CLAUSOLE CONTENUTE
 NEL CAPITOLATO SPECIALE E DI OFFRIRE LE SEGUENTI CONDIZIONI:

Partite/somme assicurate:

A – Presidio Ospedaliero San Michele – Piazzale Ricchi 1 – Cagliari

Part. 1 - A Primo Rischio Assoluto

Contenuto in genere (beni, valori
 ed opere d'arte)

Euro

Con i seguenti sottolimiti per sinistro:

- | | | |
|---|------|-----------|
| - per denaro e valori ovunque riposti | Euro | 10.000,00 |
| - per ricostruzione archivi, documenti,
registri | Euro | 20.000,00 |
| - per guasti dei ladri a fissi ed infissi | Euro | 10.000,00 |
| - per atti vandalici | Euro | 15.000,00 |
| - per stupefacenti | Euro | 15.000,00 |
| - per valori di degenti e/o pazienti | Euro | 15.000,00 |
| - per assicurazione uffici | Euro | 30.000,00 |
| - per opere d'arte | Euro | 5.000,00 |
| - per furto con destrezza | Euro | 15.000,00 |

Part. 2 - A Primo Rischio Assoluto

per denaro e valori in mezzi di custodia

Euro 15.000,00

Part. 3 - A Primo Rischio Assoluto

per Portavalori

Euro 20.000,00

B – Presidio Ospedaliero Microcitemico Cao – Via Jenner – Cagliari

Part. 1 - A Primo Rischio Assoluto

Contenuto in genere (beni, valori
 ed opere d'arte)

Euro

Con i seguenti sottolimiti per sinistro:

- | | | |
|---|------|-----------|
| - per denaro e valori ovunque riposti | Euro | 10.000,00 |
| - per ricostruzione archivi, documenti,
registri | Euro | 20.000,00 |
| - per guasti dei ladri a fissi ed infissi | Euro | 10.000,00 |
| - per atti vandalici | Euro | 15.000,00 |
| - per stupefacenti | Euro | 15.000,00 |
| - per valori di degenti e/o pazienti | Euro | 15.000,00 |
| - per assicurazione uffici | Euro | 30.000,00 |
| - per opere d'arte | Euro | 5.000,00 |
| - per furto con destrezza | Euro | 15.000,00 |

Part. 2 - A Primo Rischio Assoluto
per denaro e valori in mezzi di custodia **Euro 15.000,00**

Part. 3 - A Primo Rischio Assoluto
Euro *per Portavalori*
20.000,00

C – Presidio Ospedaliero Oncologico Businco – Via Jenner – Cagliari

Part. 1 - A Primo Rischio Assoluto
Contenuto in genere (beni, valori ed opere d'arte) **Euro**

Con i seguenti sottolimiti per sinistro:

- per denaro e valori ovunque riposti **Euro 10.000,00**
- per ricostruzione archivi, documenti, registri **Euro 20.000,00**
- per guasti dei ladri a fissi ed infissi **Euro 10.000,00**
- per atti vandalici **Euro 15.000,00**
- per stupefacenti **Euro 15.000,00**
- per valori di degenti e/o pazienti **Euro 15.000,00**
- per assicurazione uffici **Euro 30.000,00**
- per opere d'arte **Euro 5.000,00**
- per furto con destrezza **Euro 15.000,00**

Part. 2 - A Primo Rischio Assoluto
per denaro e valori in mezzi di custodia **Euro 15.000,00**

Part. 3 - A Primo Rischio Assoluto
Euro *per Portavalori*
20.000,00

SOMME ASSICURATE

TOTALE

Base d'asta annuo lordo	Sconto %	Premio annuo lordo proposto	di cui Imposte
€ 25.000,00		€ (.....)	€

Firma per conferma ed accettazione

**AZIENDA OSPEDALIERA
"G. BROTZU"**

POLIZZA INCENDIO

CAPITOLATO TECNICO

CONTRAENTE	AZIENDA OSPEDALIERA "G.BROTZU" Piazzale A. Ricchi n° 1 09100 - C A G L I A R I
DECORRENZA	ORE 24.00 DEL
SCADENZA	ORE 24.00 DEL
RATEAZIONE	ANNUALE

Sommario

Definizioni	pag.	3
Descrizione dell'attività e dei beni assicurati.....	pag.	5
Norme che regolano l'assicurazione in generale.....	pag.	6
Norme che regolano l'assicurazione incendio.....	pag.	8
Norme che regolano l'assicurazione in caso di sinistro.....	pag.	17
Scheda di offerta.....	pag.	23

Definizioni

Annualità Assicurativa: il periodo pari od inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.

per Assicurato: persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

per Assicurazione: il contratto di assicurazione.

per Contenuto: attrezzi, macchine, mobilio, arredi, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; apparecchiature medico – scientifiche, diagnostiche, terapeutiche, di controllo e di analisi; attrezzature ospedaliere in genere; registri, cancelleria, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio, comprese, se assicurato è il Locatario, le migliorie apportate ai locali tenuti in locazione. Si intendono inclusi i mezzi di traino e trasporto non iscritti al P.R.A.

Sono inoltre compresi elaboratori e calcolatori elettronici e relativi supporti dati, apparecchiature elettromedicali.

Sono inoltre compresi: monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore; archivi documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; schede, dischi nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici; modelli stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo; beni e cose di terzi in genere, nonché di proprietà dei dipendenti, degenti, accompagnatori e visitatori inclusi indumenti ed effetti personali.

per Contraente: L'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" – P.le A. Ricchi n. 1 – Cagliari.

per Esplosivi: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;

b) per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

per Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

per Fabbricato: l'intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici; impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione, di prevenzione, di allarme e di comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, comprese dipendenze, tettoie, passaggi coperti e simili, cortili, viali interni, box, migliorie, tappezzerie, moquette, e comunque tutto ciò di pertinenza dei fabbricati in genere.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.

per Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

per Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

per Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. **per Infiammabili:** sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi"

- ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali – che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

per Merci: merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti; combustibile, scorte e materiali di consumo; imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione; medicinali, ogni prodotto farmaceutico similare, plasma sanguigno ed ogni altro prodotto similare (anche su mezzi mobili tipo ambulanze); nonché generi igienico – sanitari; derrate alimentari; il tutto anche se all'aperto durante le operazioni di carico e scarico, oppure caricate su automezzi stazionanti entro l'ubicazione assicurata o nelle sue immediate vicinanze, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi sostanze e prodotti esplosivi, infiammabili e merci speciali.

Si intendono inclusi inoltre i mezzi semoventi e/o gli autoveicoli in genere iscritti al P.R.A.

per Merci Speciali:

- Celluloide (grezza ed oggetti di);
- Espansite;
- Schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa;
- Materie plastiche espanse o alveolari;
- Imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

per Polizza: il documento che prova l'Assicurazione.

per Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

per Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

per Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

per Società: l'impresa assicuratrice.

per Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

per Tetto: l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate, a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

per Ubicazione: i luoghi ovunque dislocati dove esista un interesse dell'Assicurato e dove si trovano i locali contenenti le cose assicurate.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' E DEI BENI ASSICURATI

Assicurasi Beni mobili ed immobili:

- di proprietà o comproprietà della Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi;
- di proprietà di terzi sia in gestione, locazione, comodato, detenzione, possesso, uso, custodia e deposito alla Contraente per le sue attività.

I beni mobili ed immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente identificati nei documenti ufficiali, quali a titolo esemplificativo e non limitativo:

uffici, uffici gestionali, amministrativi e tecnici, studi professionali; magazzini; laboratori; ospedali, ambulatori, poliambulatori intra ed extra – ospedalieri, servizi veterinari, dispensari, centri di rieducazione funzionale o psichica, assistenza medica, attività diagnostica, servizi socio – sanitari; civili abitazioni; convitti e mense; luoghi di culto; altri edifici e strutture comunque utilizzati per l'esercizio delle attività dell'ente e in genere di tutte le attività di carattere amministrativo, sociale, assistenziale, ricreativo, comprese tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali.

Le attività sopra indicate vengono svolte in fabbricati variamente elevati e ovunque ubicati, costruiti prevalentemente in materiali incombustibili.

Per l'attività svolta non è esclusa tuttavia la presenza di materiali combustibili di qualunque genere, infiammabili e di merci speciali che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare e che l'Assicurato ritiene di adottare.

Partite/somme assicurate:

A – Presidio Ospedaliero San Michele corpi separati inclusi – Piazzale Ricchi 1 – Cagliari

Part. 1 – Fabbricati	€ 50.000.000,00
Part. 2 – Contenuto e Mercì	€ 25.000.000,00
Part. 3 – Ricorso terzi, locatari, inquilini, rischio locativo	€ 500.000,00
Part. 4 – Spese di demolizione e sgombero	€ 500.000,00
Part. 5 – Indennità aggiuntiva (pari al 10% della somma assicurata alla partita n.1)	€ 5.000.000,00
Part. 6 – Indennità aggiuntiva (pari al 10% della somma assicurata alla partita n. 2)	€ 2.500.000,00

B – Presidio Ospedaliero Microcitemico Cao – Via Jenner – Cagliari

Part.1 – Fabbricati	€ 9.500.000,00
Part. 2 – Contenuto e Mercì	€ 6.000.000,00
Part. 3 – Ricorso terzi, locatari, inquilini, rischio locativo	€ 500.000,00
Part. 4 – Spese di demolizione e sgombero	€ 500.000,00
Part. 5 – Indennità aggiuntiva (pari al 10% della somma assicurata alla partita n.1)	€ 950.000,00
Part. 6 – Indennità aggiuntiva (pari al 10% della somma assicurata alla partita n. 2)	€ 600.000,00

C – Presidio Ospedaliero Oncologico Businco – Via Jenner – Cagliari

Part. 1 – Fabbricati	€ 31.500.000,00
Part. 2 – Contenuto e Mercì	€ 18.000.000,00
Part. 3 – Ricorso terzi, locatari, inquilini, rischio locativo	€ 500.000,00
Part. 4 – Spese di demolizione e sgombero	€ 500.000,00
Part. 5 – Indennità aggiuntiva (pari al 10% della somma assicurata alla partita n.1)	€ 3.150.000,00
Part. 6 – Indennità aggiuntiva (pari al 10% della somma assicurata alla partita n. 2)	€ 1.800.000,00

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Assicurazione presso diversi Assicuratori.

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile) ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicurazione insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo a tale data. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati alla Direzione della Società che gestisce il contratto.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine alla Ragioneria della Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società a mezzo PEC o telex o telefax.

Art. 3 Durata dell'assicurazione.

Il presente contratto ha validità 2 anni dalle ore 24.00 della data di aggiudicazione.

E' data facoltà alle Parti di recedere dal presente contratto ad ogni annualità, con preavviso da inviare a mezzo PEC almeno novanta giorni prima della scadenza.

Art. 4 Deroga al patto di tacita proroga.

Si precisa che la presente assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Precedentemente alla scadenza il Contraente può fare richiesta di prosecuzione del rapporto assicurativo per un'altra annualità, alla Società qualora sussistano ragioni di economicità e/o di pubblico interesse. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, è in facoltà del Contraente, chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di gara; pertanto la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente entro il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Art. 5 Modifiche dell'assicurazione.

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 Aggravamento del rischio.

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 del Codice Civile).

Art. 7 Diminuzione del rischio.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (articolo 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 9 Foro competente.

Il Foro competente per qualsiasi controversia è quello di Cagliari.

Art. 10 Rinvio alle norme di legge.

Per quanto non espressamente regolato dal presente Contratto valgono le disposizioni legislative e norme regolamentari vigenti, fermo restando che le condizioni di polizza particolari ed oggetto della presente normativa contrattuale prevalgono, in ogni caso, sulle condizioni generali di assicurazione e a stampa.

Art. 11 Clausola di revisione del prezzo.

Il presente contratto è soggetto alla revisione periodica del prezzo.

Art. 12 Interpretazione del contratto.

Si conviene fra le parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 13 Imposte e tasse.

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 14 Coassicurazione e delega.

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla Delegataria indicata; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente con la Delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Art. 15 Consenso al trattamento dei dati personali.

Il Contraente, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, autorizza al trattamento dei dati personali, la Società.

Art. 16 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010.

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO**Art. 17 Oggetto dell'assicurazione.**

Sono garantiti tutti i danni materiali diretti e consequenziali ai beni assicurati cagionati da:

- Incendio;
- Fulmine;
- Esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere;
- Furto di fissi e infissi di proprietà e di uso comune, compresi i guasti arrecati dai ladri;

Art. 18 Condizioni particolari.

Parificazione danni: sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire, limitare o arrestare l'incendio o altri eventi garantiti dalla presente polizza.

Spese di demolizione e sgombero: le spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato o abilitato i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative a beni non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.

L'indennizzo delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nella polizza.

Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile.

La somma garantita per le spese di cui alla presente clausola è pari al 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, aumentato, ove si rivelasse insufficiente in caso di sinistro, di una ulteriore somma come specificato nella clausola "limiti di indennizzo".

Ricorso Terzi, Locatari, Inquilini, Rischio locativo: la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito alla Part. 3 e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;

- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- i legali rappresentanti.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

La Società nei casi di Responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile risponde altresì dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, che non siano già assicurati nella partita Fabbricati. L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 1907 del Codice Civile e sino alla concorrenza dell'importo indicato alla Part. 3. L'assicurazione è estesa agli eventuali danni patrimoniali derivanti al locatore dal mancato o ridotto utilizzo dei locali in conseguenza del sinistro, nell'ambito della somma assicurata e nel limite del 10% dell'indennizzo dovuto per danni materiali e diretti.

Onda sonora: danni cagionati ai beni assicurati dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonora o supersonica.

Fenomeno elettrico: danni che si manifestassero negli impianti, nelle macchine, apparecchi e circuiti elettrici od elettronici per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati (compresi eventi socio-politici ed atmosferici) anche quando si manifestassero sotto forma di bruciatura, carbonizzazione, fusione e scoppio.

L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto senza l'applicazione di quanto previsto dalla clausola "Assicurazione Parziale" e sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Clausola "Limiti di indennizzo".

Autocombustione e autofermentazione: danni prodotti da autocombustione – autofermentazione (combustione spontanea senza fiamma) ai beni assicurati.

Implosione: danni derivanti dal repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna.

Danni consequenziali: qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere ai beni assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti. A titolo esemplificativo, e non limitativo, tali danni materiali o deterioramenti in genere ai beni assicurati, possono consistere e/o essere dovuti a:

- fumi, gas, vapori;
- mancata od anormale erogazione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di climatizzazione;
- colaggio e fuoriuscita di liquidi.

Ricostruzione archivi, documenti, registri: relativamente ad archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors e materiale meccanografico, si indennizzerà, sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "limiti di indennizzo", oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento; al riguardo, l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Rimborso onorari periti: indennizzo all'Assicurato dell'importo da questi versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari e le spese del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".

Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione seguenti a sinistri in eccesso a quanto indennizzabile in base alla "Assicurazione a valore a nuovo", nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.

Ordinanze delle Autorità – Oneri di urbanizzazione: nella somma assicurata per la partita "Fabbricati", sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo", sono compresi anche :

- 1) le maggiori spese compresi gli oneri di urbanizzazione e/o concessione che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra;
- 2) le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche di beni non danneggiati in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento.

Fumo, gas e vapore: danni ai beni assicurati provocati da fumo, gas e vapore fuoriusciti da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti in polizza in conseguenza di:

- improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature o impianti medesimi;
- eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza.

Urto veicoli: danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati ai beni assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari.

Rovina di ascensori e montacarichi: danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

Eventi atmosferici: danni arrecati ai beni assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea, da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, vento, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose trasportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia).

La Società non risponde:

a) dei danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti di sistemi di scarico;
- gelo e neve;
- cedimenti, franamenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici;

b) dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;

c) dei danni subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- gru;
- beni all'aperto, eccetto quelli all'aperto per naturale destinazione;
- capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- vetrate e lucernari in genere a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica, per effetto di grandine.

L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Clausola "Limiti di indennizzo".

Grandine: Ad integrazione di quanto disposto dalla garanzia "Eventi atmosferici", la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;

- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica.

L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Clausola "Limiti di indennizzo".

Gelo: danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.

Acqua condotta: danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, a seguito di guasto o rottura o occlusione di gronde, pluviali, di allacciamenti ad elettrodomestici, di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza. Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".

La Società non risponde:

- dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- dei danni derivanti da rigurgiti e/o traboccamenti di fognature.

Rigurgiti e/o traboccamenti di fognature: danni causati alle cose assicurate derivanti da rigurgiti e/o traboccamenti di fognature, purché facenti parte dell'impianto di pertinenza del fabbricato stesso.

Colaggio da impianti automatici di estinzione (ove esistenti): danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".

Acqua piovana: danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana.

Intasamento gronde e pluviali: danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da acqua penetrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

Eventi socio – politici: la Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, implosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- c) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero (salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "merci in refrigerazione");
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Clausola "Limiti di indennizzo".

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre trenta giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

La Società si riserva il diritto di recedere dalla presente garanzia in ogni momento con un preavviso di 30 gg. da inviarsi a mezzo PEC.

Sovraccarico neve: danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanga e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Clausola "Limiti di indennizzo".

Inondazioni, alluvioni, allagamenti: danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, implosione, scoppio, subiti dai beni assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento, sui beni assicurati;
- c) a beni mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione).

La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Clausola "Limiti di indennizzo", con relativa franchigia.

Merci in refrigerazione: danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero conseguenti:
 - a) ad eventi garantiti in polizza;
 - b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica;
 - c) ad infiltrazione di calore accidentale dovuto a qualsiasi causa, compreso caduta o crollo di isolanti e con totale esclusione dell'apertura di porte.

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 6 ore, il Contraente o l'Assicurato s'impegna, in tal caso, a darne avviso alla Società con il mezzo più rapido possibile.

La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Clausola "Limiti di indennizzo", con relativa franchigia.

Inattività: Se lo stabilimento o una parte di esso si rende inattivo, l'Assicurato ha diritto ad una riduzione del tasso applicato alle partite: "Fabbricati", "Macchinari" e "Merce", pari al 50% di quello in corso per lo Stabilimento attivo, per la parte di capitali interessati a tali attività.

Durante l'inattività è data facoltà all'Assicurato di mettere in attività le macchine e gli impianti allo scopo della loro conservazione. Se lo Stabilimento (o parte di esso considerato inattività) viene rimesso in attività, l'Assicurato è obbligato a darne comunicazione alla Società ed a integrarne il premio per Stabilimento attivo, a norma dell'Art. 1898 del C.C.

Beni non diversamente indicati: viene inoltre stabilito che, in caso di sinistro tutto quanto contenuto entro il recinto di ogni "bene assicurato", deve intendersi assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto.

Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa od il bene verranno attribuiti alla voce "Contenuto".

Rinuncia al diritto di surroga: la Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti di presidente, consiglieri, sindaci, amministratori e dipendenti dell'Assicurato, Società consociate, collegate, controllate, consulenti, fornitori, clienti e persone di cui deve rispondere l'Assicurato e/o il Contraente salvo il caso di dolo.

Rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione, salvo il caso di dolo.

Sostanze infiammabili e merci speciali: la Società prende atto che, nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.

Attrezzature e merci presso terzi: le attrezzature e la merce assicurati si intendono garantiti, sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo", anche quando si trovino presso insediamenti diversi da quelli assicurati, siano essi dell'Assicurato che di Terzi, in esposizione, deposito, lavorazioni e/o riparazioni.

Macchinari in leasing: i macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria, sono coperti di garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza, fino alla concorrenza:

- dell'importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al momento del sinistro qualora i suddetti macchinari fossero assicurati mediante contratto stipulato dal locatore che prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti del conduttore;

- dell'intero valore a nuovo qualora i suddetti macchinari non fossero altrove assicurati, oppure nel caso che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore.

Incendio derivante da esistenza e/o impiego di radioisotopi: si intendono compresi i danni alle cose assicurate derivanti da incendio conseguenti ad esistenza e/o impiego di radioisotopi.

Parcheggi: Danni materiali e diretti ai veicoli ed alle cose sugli stessi trasportate, di proprietà di Terzi e dei dipendenti in parcheggi all'aperto su area recintata e gestiti dall'Assicurato, sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".

Danni agli impianti di misura: danni subiti dagli impianti ed apparecchi di misura, di distribuzione e di utilizzazione di proprietà dell'Azienda telefonica e di quelle erogatrici di acqua potabile, gas ed energia elettrica che si trovino nel fabbricato assicurato.

Colpa grave: L'assicurazione si intende operante quand'anche il danno sia stato prodotto per colpa grave dell'Assicurato o del Contraente.

Rottura accidentale di lastre di cristallo o vetro stampato in fabbricati di proprietà o in uso entro i limiti previsti in polizza.

Ricovero automezzi: ai fini della garanzia prestata dalla presente polizza si precisa che nei vari locali della Contraente possono essere ricoverati automezzi di Terzi e/o dipendenti e/o di sua proprietà.

Indennità aggiuntiva a percentuale: A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, si assicura contro i danni di interruzione di esercizio conseguenti a sinistri risarcibili a termini della presente polizza: il 20% della somma assicurata alla partita 1) e il 20% della somma assicurata alla partita 2). In caso di sinistro l'indennizzo per l'assicurazione dei danni d'interruzione di esercizio verrà calcolato - partita per partita - applicando all'importo del risarcimento incendio la percentuale sopra assicurata, a meno che, per effetto di successive modifiche al contratto, tale percentuale risulti diminuita.

Art. 19 Rischi esclusi.

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole clausole che precedono, sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- d) causati da eruzioni vulcaniche;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto nella clausola "Ricorso terzi".

Art. 20 Dichiarazione del Contraente.

Dichiarazioni inesatte del Contraente: la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, purchè il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte od incomplete e le omissioni fatte con dolo possono comportare il mancato pagamento del danno, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile.

Danni precedenti: la mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

Art. 21 Variazioni del Rischio.

Modifiche e trasformazioni: nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, a macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società in quanto ciò non è ritenuto aggravamento di rischio ai sensi dell'art. 1898 del C.C.

Art. 22 Compensazione tra partite.

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo il disposto dell'art. del Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione. Resta convenuto che:

- la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o non dal sinistro;
- non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante.

Art. 23 Proseguo dell'attività senza perizia.

Fermo l'obbligo da parte dell'Assicurato di conservare gli avanzi e le tracce del sinistro, è concesso all'Assicurato stesso di poter proseguire nell'attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

Art. 24 Enti all'aperto.

Si intendono assicurati anche gli enti all'aperto per natura e destinazione.

Art. 25 Vicinanze pericolose ed altre circostanze aggravanti.

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose o altre circostanze aggravanti.

Art. 26 Automatica Inclusione/esclusione di fabbricati e relativo contenuto.

Si intendono automaticamente esclusi i fabbricati (e relativi contenuti) alienati, ed automaticamente compresi in garanzia i fabbricati (e relativi contenuti) acquistati.

Resta convenuto che, in caso di aumento, il capitale massimo assicurabile per singolo edificio o per più edifici tra loro distanti meno di m. 20, viene stabilito in € 5.000.000,00.=

L'inclusione di entità superiori al valore di cui sopra, dovrà essere preventivamente richiesta alla Società e la copertura assicurativa decorrerà dalla data di conferma della Società stessa.

Alla fine di ciascuna annualità assicurativa, nel caso vi siano state variazioni di rischio, l'Assicurato dovrà comunicare alla Società il valore totale degli Immobili e relativi Contenuti entro i 30 giorni successivi;

La Società provvederà ad emettere apposita appendice per l'aggiornamento dei valori, in base alle comunicazioni dell'Assicurato di cui al punto precedente, la quale costituirà il premio di rinnovo per la successiva annualità.

Con la suddetta appendice di aggiornamento si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso; relativamente all'aumento complessivo, l'Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad esso pertinente; relativamente alla diminuzione complessiva, la Società rimborserà, partita per partita, il 50% del premio imponibile ad essa pertinente.

Quanto sopra si applica, negli stessi termini, anche per i fabbricati e relativi contenuti di proprietà di Terzi in gestione, locazione, comodato, detenzione, possesso, uso custodia o deposito al Contraente/Assicurato.

Art. 27 Diminuzione del rischio.

A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio.

Art. 28 Esonero dell'indicazione dell'ubicazione degli immobili.

Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società.

Art. 29 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 30 Assicurazioni per conto di chi spetta/cose di proprietà di terzi.

La copertura assicurativa è stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dall'Assicurato, né eserciteranno azione alcuna per impugnare la perizia convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Assicurato. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei Terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 31 Ispezione delle cose assicurate.

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO**Art. 32 Obblighi in caso di sinistro.**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
 - b) darne avviso alla Società entro trenta giorni da quando l'Ufficio competente del Contraente o dell'Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.
- L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei casi previsti dalla legge, nei trenta giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) presentare uno stato particolareggiato dei beni colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro un mese dalla data del sinistro.

Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

Art. 33 Recesso in caso di sinistro.

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di comunicare, a mezzo PEC, il proprio recesso dal contratto con effetto dalla successiva scadenza annuale del premio, rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a novanta giorni, per dar modo alla Contraente di esperire le necessarie procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

Anche il Contraente può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto con le stesse modalità suindicate.

Art. 34 Esagerazione dolosa del danno.

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 35 Procedura per la valutazione del danno.

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico: ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Art. 36 Mandato dei Periti.

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti della clausola "Obblighi in caso di sinistro";
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri previsti nella clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 37 Operazioni peritali.

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.

Art. 38 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza e l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- Fabbricati: Valore a nuovo – La spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- Contenuto: Valore a nuovo – Il costo di rimpiazzo o di riacquisto delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- Merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Relativamente a Fabbricati e Contenuto:

- 1) in caso di sinistro, si determina per ogni partita separatamente:

a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se l'assicurazione "Valore a nuovo" non esistesse, e più precisamente:

- per "fabbricati": l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

- per "Contenuto": il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

b) il supplemento d'indennità che, aggiunto all'indennizzo di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a nuovo";

2) agli effetti della clausola "Assicurazione parziale", il supplemento d'indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

- a) superiore od uguale al rispettivo "Valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza; eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, dei beni distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.

La ricostruzione o il rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere (salvo quanto previsto al punto 6) e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, deve avvenire, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Il fatto che la ricostruzione o il rimpiazzo non vengano eseguiti in tutto o in parte secondo il preesistente tipo e genere, per le ragioni tecniche di cui l'Assicurato avrà giustificato la fondatezza, non pregiudicherà il diritto al supplemento di indennità sempre alle medesime condizioni sopra stabilite e purché l'esborso da parte degli assicuratori non sia superiore a quello che sarebbe stato determinato in relazione al "Valore a nuovo";

5) l'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto Fabbricati, Contenuto in stato di attività o di inattività temporanea;

6) se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi;

7) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

Relativamente alle merci, l'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate, come sopra calcolato, il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto della clausola "Assicurazione parziale".

Si precisa che ai fini della determinazione del valore assicurabile e dell'ammontare di eventuali danni, i beni costituiti da materiale farmaceutico e di medicazione, alimentari e altri materiali di consumo in genere, vengono valutati in base al loro costo di riacquisto al momento del sinistro.

Art. 39 Pagamento dell'indennizzo.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Il suddetto disposto sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti della presente clausola, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti – soggetti quindi a conguaglio – su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Art. 40 Indennizzo in mancanza di chiusura istruttoria.

L'Assicurato è legittimato ad ottenere dalla società il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini dei patti di polizza anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, contro l'impegno, garantito da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da primario Istituto o Compagnia di assicurazione, di restituire quanto percepito qualora dal certificato di chiusura istruttoria o della sentenza penale definitiva risulti una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo ai sensi della presente polizza.

Art. 41 Anticipo sulle indennità.

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 30% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 120.000,00 Euro.

La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Quanto sopra si intende riferito alla quota di indennizzo dovuta prima che avvenga la ricostruzione o il rimpiazzo del bene colpito da sinistro.

Art. 42 Limite massimo dell'indennizzo.

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 43 Compensazione valori fra partite.

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'art. 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no da sinistro;
- non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;
- la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti lo stesso stabilimento;

Art. 44 Denuncia circostanziata sinistri.

Viene stabilito che, in caso di sinistro, l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuare dall'Assicurato, viene limitato alla presentazione di uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro stesso con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.

Art. 45 Deroga alla regola proporzionale.

A parziale deroga delle condizioni di assicurazione, si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite di polizza la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%. Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

Art. 46 Differenziale storico artistico/opere di abbellimento.

Nell'ambito della somma assicurata alla partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che i beni assicurati con particolari qualità storico – artistiche possono subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno". A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, mobili, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti, purchè non ne derivi aggravio alla Società, oppure nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico. In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza dei Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove è collocato il bene danneggiato, alla quale verrà dato formale incarico di perito comune.

Art. 47 Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio.

La Società, con periodicità semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti;

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente preferibilmente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Art. 48 Franchigie e limiti di indennizzo.

Franchigie/Scoperti per sinistro

Relativamente alle garanzie di seguito riportate, l'indennizzo sarà corrisposto previa detrazione dei seguenti importi:

- Fumo Euro 500,00
- Urto veicoli Euro 500,00
- Fenomeno elettrico Euro 500,00
- Grandine Euro 500,00

- Gelo	Euro	500,00
- Acqua Condotta	Euro	350,00
- Colaggio Sprinkler	Euro	350,00
- Intasamento gronde e pluviali	Euro	350,00
- Spese ricerche e riparazione guasto e/o rottura per garanzie acqua condotta e colaggio impianti automatici di estinzione	Euro	350,00
- Parcheggi – scoperto 10% con il minimo di	Euro	250,00
- Mercì in refrigerazione	Euro	350,00
- Eventi sociopolitici - Scoperto 10% con il minimo di	Euro	1.500,00
- Eventi atmosferici	Euro	1.500,00
- Sovraccarico neve	Euro	1.500,00
- Inondazioni – Alluvioni – Allagamenti	Euro	10.000,00

Limiti di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa

- Spese ricerche e riparazioni guasto e/o rottura per garanzia acqua condotta e colaggio impianti di estinzione	Euro	25.000,00
- Fenomeno elettrico	Euro	100.000,00
- Spese demolizione e sgombero	Euro	500.000,00
- Mercì in refrigerazione	Euro	100.000,00
- Grandine	Euro	100.000,00
- Rimborso onorari e spese periti, ingegneri	Euro	100.000,00
- Ricostruzione archivi, documenti, ecc.	Euro	100.000,00
- Oneri di urbanizzazione/ordinanze delle autorità	Euro	250.000,00
- Parcheggi	Euro	250.000,00
con il limite per singolo autoveicolo di	Euro	15.000,00
- Rottura lastre	Euro	15.000,00
con il limite per singola lastra di	Euro	2.000,00
- Inondazioni – alluvioni – allagamenti	Euro	10.000.000,00
- Eventi Sociopolitici	80% capitale esistente al momento del sinistro nell'ubicazione colpita	
- Eventi atmosferici	80% capitale esistente al momento del sinistro nell'ubicazione colpita	
- Sovraccarico neve	50% capitale esistente al momento del sinistro nell'ubicazione colpita	
- Attrezzature e mercì presso terzi	10% capitale esistente al momento del sinistro nell'ubicazione colpita	
- Beni e cose di terzi, di proprietà dei dipendenti, degenti, accompagnatori e visitatori	Euro	10.000,00

SCHEDA DI OFFERTA

Il Sottoscritto.....
nella sua qualità di.....

DICHIARA:

DI ACCETTARE **SENZA ALCUNA RISERVA NE' RESTRIZIONE** TUTTE LE CLAUSOLE CONTENUTE
NEL CAPITOLATO SPECIALE E DI OFFRIRE LE SEGUENTI CONDIZIONI:

Partite/somme assicurate:

A – Presidio Ospedaliero San Michele corpi separati inclusi – Piazzale Ricchi 1 – Cagliari

Part. 1 – Fabbricati	€ 50.000.000,00
Part. 2 – Contenuto e Mercì	€ 25.000.000,00
Part. 3 – Ricorso terzi, locatari, inquilini, rischio locativo	€ 500.000,00
Part. 4 – Spese di demolizione e sgombero	€ 500.000,00
Part. 5 – Indennità aggiuntiva (pari al 10% della somma assicurata alla partita n.1)	€ 5.000.000,00
Part. 6 – Indennità aggiuntiva (pari al 10% della somma assicurata alla partita n. 2)	€ 2.500.000,00

B – Presidio Ospedaliero Microcitemico Cao – Via Jenner – Cagliari

Part.1 – Fabbricati	€ 9.500.000,00
Part. 2 – Contenuto e Mercì	€ 6.000.000,00
Part. 3 – Ricorso terzi, locatari, inquilini, rischio locativo	€ 500.000,00
Part. 4 – Spese di demolizione e sgombero	€ 500.000,00
Part. 5 – Indennità aggiuntiva (pari al 10% della somma assicurata alla partita n.1)	€ 950.000,00
Part. 6 – Indennità aggiuntiva (pari al 10% della somma assicurata alla partita n. 2)	€ 600.000,00

C – Presidio Ospedaliero Oncologico Businco – Via Jenner – Cagliari

Part. 1 – Fabbricati	€ 31.500.000,00
Part. 2 – Contenuto e Merci	€ 18.000.000,00
Part. 3 – Ricorso terzi, locatari, inquilini, rischio locativo	€ 500.000,00
Part. 4 – Spese di demolizione e sgombero	€ 500.000,00
Part. 5 – Indennità aggiuntiva (pari al 10% della somma assicurata alla partita n.1)	€ 3.150.000,00
Part. 6 – Indennità aggiuntiva (pari al 10% della somma assicurata alla partita n. 2)	€ 1.800.000,00

Base d'asta annuo lordo	Sconto %	Premio annuo lordo proposto	di cui Imposte
€ 55.000,00		€ (.....)	€

Firma per conferma ed accettazione

Condizioni di assicurazione polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale patrimoniale dell'ente contraente assicurato.

La presente Assicurazione è in forma "claims made"; ciò significa che la Polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato per atti negligenti commessi dopo la concordata data di retroattività e per la prima volta notificati agli Assicuratori durante il periodo di validità della copertura. Si vedano le definizioni che seguono.

Alla fine del Periodo di validità dell'Assicurazione, qualsiasi obbligo degli Assicuratori si estingue e non verrà accettato nessun sinistro.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Definizioni:

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- Contraente:** il soggetto che stipula il contratto;
- Assicurato:** l'ente pubblico contraente o la società pubblica contraente;
- Soggetti dei quali il Contraente deve rispondere a norma di Legge:** i soggetti operanti a qualsiasi titolo per l'Ente Contraente e dei quali l'Ente stesso deve rispondere a norma di Legge;
- Assicuratore:** la Compagnia Assicuratrice;
- Rischio:** probabilità che si verifichi il sinistro;
- Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione e la conseguente richiesta di risarcimento;
- Indennizzo o risarcimento:** la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro;
- Premio:** la somma dovuta agli Assicuratori;
- Massimale:** la massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro;
- Franchigia:** la parte di danno fissa e certa che al momento del pagamento del danno viene detratta dall'importo indennizzabile e resta a carico dell'Assicurato;
- Scoperto:** percentuale che, applicata all'importo indennizzabile del danno, viene detratta dallo stesso e resta a carico dell'Assicurato;
- Cose:** sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- Danni Materiali:** il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, danneggiamenti a cose;
- Perdite Patrimoniali:** il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose;
- Responsabilità Civile:** la responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa;
- Responsabilità Amministrativa:** la responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione;
- Responsabilità Amministrativa-Contabile:** la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al

proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione;

Pubblica Amministrazione: Regioni, Province, Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Aziende Ospedaliere, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Università, lo Stato, le Amministrazioni statali ed Enti Pubblici in genere, comunque ogni ente e/o azienda la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti;

Ente di Appartenenza: l'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di servizio o un mandato;

Periodo di Assicurazione: il periodo di durata dell'assicurazione indicato nella Scheda di Polizza nonchè le eventuali proroghe;

Periodo di efficacia dell'Assicurazione: il periodo compreso tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda di Polizza e la data di scadenza del periodo dell'assicurazione;

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente/Assicurato.

Art. 2 Altre assicurazioni.

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).

Art. 3 Variazioni del rischio.

Le Parti convengono che le variazioni che comportano modifiche dell'attività istituzionale svolta e/o diminuzioni o aggravamenti del rischio assicurato, conseguenti a disposizioni di Leggi e/o di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 – 1898 Codice Civile, e pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia.

Resta convenuto che eventuali modifiche delle attività svolte presso l'Ente devono essere comunicate agli Assicuratori al fine di adeguare il Premio di conseguenza.

Resta convenuto che le modifiche della natura giuridica dell'Ente devono essere comunicate agli Assicuratori.

Art. 4 Estensione territoriale.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nei territori dello Stato Italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e nei Paesi membri della Unione Europea, nonché dei paesi afferenti l'Europa geografica.

A parziale deroga di quanto sopra, si concorda fra le Parti che la garanzia è valida anche nei confronti di Ministeri, Consolati ed Ambasciate all'Estero per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti, fatti, omissioni commessi nell'esercizio delle mansioni professionali istituzionali, dalle persone delle quali il contraente stesso deve rispondere a norma delle Legge Italiana e che siano state indicate nel questionario.

Resta comunque convenuto che la gestione e la liquidazione di eventuali sinistri verrà fatta in Italia.

Art. 5 Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali relativi alla presente assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

Art. 6 Foro competente.

Foro competente, per eventuali controversie inerenti la presente polizza, è esclusivamente quello di Cagliari.

Art. 7 Rinvio alle norme di Legge.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, valgono le norme di Legge.

Art. 8 Calcolo del premio.

Il premio anticipato della presente polizza viene calcolato in base al numero degli Assicurati dell'Ente Contraente così come indicato nella Scheda di Copertura e si intende quale premio minimo comunque acquisito dagli Assicuratori.

Entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il Contraente dovrà comunicare per iscritto agli Assicuratori, i dati consuntivi necessari per il conguaglio.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della comunicazione delle inclusioni/esclusioni intervenute nel corso dell'anno e pertanto le stesse si intendono automaticamente comprese e/o escluse: a tale proposito relativamente alla data di entrata e/o uscita fanno fede i documenti di ufficiali che l'Ente si impegna ad esibire in qualsiasi momento.

Entro 30 giorni dal ricevimento dei dati di regolazione, gli Assicuratori procederanno all'emissione di un'appendice di regolazione.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione dovranno essere corrisposte agli Assicuratori entro il 60° giorno dalla presentazione all'Ente Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Art. 9 Pagamento del premio.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 della data di aggiudicazione.

In ogni caso, tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, si conviene tra le parti che, comunque, ogni copertura inerente la polizza decorre:

- Per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del contratto, indicato nella polizza, fermo restando che, a parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, l'ordine di pagamento del relativo premio dovrà essere effettuato dal Contraente entro il 60° giorno dalla data di decorrenza della polizza. Qualora la presente polizza sia stipulata a seguito di gara esperita dall'Ente Contraente, per quanto riguarda la rata iniziale di perfezionamento, gli Assicuratori dichiarano che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 della data di aggiudicazione e l'ordine di pagamento del relativo premio deve essere fatto entro 60 gg. dalla data di decorrenza e di copertura della polizza.
- Per quanto riguarda le rate successive, dalle ore 24.00 del giorno di scadenza della rata fermo restando che, a parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, l'ordine di pagamento del relativo premio dovrà essere effettuato dal Contraente entro il 60° giorno dalla data di scadenza della rata;
- Per quanto riguarda le appendici, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del titolo fermo restando che l'ordine di pagamento del relativo premio dovrà essere effettuato dal Contraente entro il 60° giorno dal ricevimento del documento, emesso dagli Assicuratori, da parte del Contraente stesso;
- Per quanto riguarda le appendici e/o atti a premio zero, dalle ore 24.00 del giorno di comunicazione del Contraente agli Assicuratori.

Trascorsi i termini di cui sopra, salvo accordi fra le Parti, l'assicurazione resta sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o dell'emissione dell'ordine di pagamento, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite. Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata dietro presentazione di una valida dichiarazione di assenza sinistri.

Il pagamento del premio deve essere effettuato in conformita' alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (come modificata dal D.Lgs 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217) e successive modifiche.

Art. 10 Obblighi del Contraente Assicurato in caso di sinistro.

In caso di sinistro, il Contraente Assicurato deve darne avviso scritto a mezzo PEC e/o a mezzo telefax, agli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- a) ricevimento di informazione di garanzia;
- b) ricevimento di notifica dell'avvio di un procedimento di responsabilità.
- c) formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico – Corte dei Conti – Pubblica Amministrazione in genere – ecc.);

La denuncia di sinistro, dovrà contenere una descrizione circostanziata dell'evento e ogni altra utile indicazione.

Art. 11 Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori e il Contraente Assicurato possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni.

Art. 12 Gestione delle vertenze di sinistro – Spese legali.

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, anche amministrativa, designando i legali e/o tecnici eventualmente indicati dal Contraente Assicurato, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, sostenendo le spese di difesa, tanto in sede civile che amministrativa, fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della intervenuta transazione.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in

polizza per il sinistro, cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra gli Assicuratori e il Contraente Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Il Contraente e la Società reciprocamente prendono e danno atto che la garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.: rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale ed al Consiglio di Stato, di cui il Contraente stesso si riserva la gestione in via esclusiva.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 13 Cessazione del contratto.

Oltre agli altri casi previsti dalla Legge, salva la garanzia postuma di cui al successivo Art. 28), il contratto cessa in caso di cessazione dell'attività istituzionale del Contraente Assicurato.

Art. 14 Decorrenza – Durata – Recesso dell'assicurazione.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella "SCHEMA DI COPERTURA" allegato alla presente polizza di cui forma parte integrante.

La durata del presente contratto è quella indicata nel "SCHEMA DI COPERTURA" allegato alla presente polizza di cui forma parte integrante.

Si conviene fra le Parti che la presente assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preventiva disdetta.

Se la presente polizza è stipulata per un periodo di più annualità, sarà comunque in facoltà delle Parti di recedere dalla stessa al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 gg. prima della scadenza annuale.

Norme che regolano la copertura assicurativa per le perdite patrimoniali dell'ente contraente derivanti da responsabilità civile e professionale.

A) GARANZIE BASE.

(sempre operanti)

Art. 15 Oggetto dell'Assicurazione. Responsabilità civile professionale per danni patrimoniali causati a terzi.

a) L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale derivante all'Ente Contraente per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti – fatti – omissioni commessi, nell'esercizio delle mansioni professionali e istituzionali, dalle persone delle quali il Contraente stesso deve rispondere a norma di Legge; l'Assicurazione si intende estesa a garantire il Contraente dall'azione promossa dai Terzi danneggiati, qualora, in base a qualsiasi norma di Legge o regolamento, sussista anche la responsabilità diretta dell'Ente Contraente stesso.

La garanzia è operante con esclusione dei casi di dolo o colpa grave dei soggetti personalmente responsabili, accertati con provvedimento definitivo dell'Autorità Competente.

b) La garanzia di cui al comma a) comprende inoltre le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli del legale rappresentante del Contraente e le Società da quest'ultimo controllate.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato e dell'Unione Europea.

Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
- il diritto di surrogazione spettante all'Assicuratore ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili.

La surrogazione dell'Assicuratore nei confronti del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato è limitato agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo.

Art. 16 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi.

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali derivanti a Terzi da interruzioni e/o sospensioni totali o parziali e/o mancato inizio, di attività in genere.

Art. 17 Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale.

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento dell'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Art. 18 Soggetti assunti in via Temporanea.

L'Assicurazione si intende estesa a coprire la Responsabilità Civile derivante all'Ente Contraente, per fatti atti omissioni compiuti da coloro che sostituiscono in via temporanea il Personale dichiarato alla decorrenza del contratto e purché siano in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge, dal momento del loro incarico. Il premio si intenderà compensato con quello già corrisposto.

Art. 19 Attività di rappresentanza presso altri Enti o in organi collegiali – Personale distaccato.

Fermo restando quanto stabilito al successivo Art. 28) – rischi esclusi – l'assicurazione vale per la Responsabilità derivante all'Ente Contraente per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti in rappresentanza dell'Ente stesso o Azienda Contraente, presso altri Enti – Aziende – Organi collegiali.

Nel caso di distacco temporaneo di personale dipendente dell'Ente Contraente presso altro Ente, l'Assicurazione si intende automaticamente operante per la Responsabilità Civile derivante all'Ente Contraente stesso per atti fatti omissioni compiuti da tale Personale distaccato.

Art. 20 Vincolo di solidarietà.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità derivante all'Ente Contraente per le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità solidale con altri Enti Pubblici e in tale caso gli Assicuratori risponderanno esclusivamente per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 21 Procedura negoziata.

Premesso che l'Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi degli articoli 36 e 63 del D.Lgs 50/2016 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata.

L'assicurazione s'intende estesa, alle responsabilità derivanti all'Ente Contraente in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dagli Operatori Economici aggiudicatari.

La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari ad € 209.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 22 Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/03.

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende la Responsabilità derivante all'Ente Contraente per le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di Legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dei Terzi stessi.

La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D. Lgs 196/03 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c, e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 Codice Civile.

L'Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali.

Art. 23 Estensione della copertura alle Attività di cui al D. Lgs. n. 81/08.

La copertura assicurativa vale anche per la responsabilità Civile derivante all'Ente Contraente per fatti atti o omissioni compiuti dai soggetti incaricati per effetto della posizione, di incarichi e/o mansioni attribuiti, di cui al D. Lgs. n. 81/08, comprese le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalle normative in materia di igiene, (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapori), sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; in tal caso sono compresi anche i danni materiali.

Sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Ente Contraente anche per le attività svolte dai soggetti assicurati in funzione di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs n. 81/08;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs n. 81/08.
3. "Verificatore Interno di Progetto" ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.lgs. 50/2016;

Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte degli Assicuratori di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa, della Responsabilità Civile Operai e/o Prestatori di Lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.

Art. 24 Estensione della copertura all'Attività del Comitato Valutazione Sinistri (escluso dolo e colpa grave del singolo componente).

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato (Azienda Ospedaliera) per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere norma di legge nell'esercizio dell'attività del Comitato Valutazione Sinistri svolta in conformità agli Atti che la regolano: Delibera di costituzione, Regolamento di funzionamento, Procedura sinistri.

Art. 25 Inizio e termine della garanzia.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui notificate agli Assicuratori nel periodo di assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre i 5 anni (retroattività), o come indicato nella Scheda di Copertura, dalla data di stipula della presente polizza e non siano state presentate né al Contraente né al Personale Dipendente prima della decorrenza della presente polizza.

Pertanto si intendono esclusi atti – fatti od omissioni che possano comportare richieste di risarcimento di cui l'Assicurato sia già informato precedentemente alla data di decorrenza della presente polizza.

Art. 26 Limiti di indennizzo.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale concordato per ciascun sinistro e in aggregato annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dal Contraente nello stesso periodo, così come indicato nella Scheda di Copertura.

Le garanzie vengono prestate con l'applicazione di una franchigia per sinistro così come indicata nella Scheda di Copertura, salvo eventuali maggiori franchigie previste dalle singole estensioni di garanzia.

La franchigia dovrà restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altri Assicuratori.

Art. 27 Rischi esclusi dall'assicurazione.

L'assicurazione non vale per i danni e per le perdite patrimoniali conseguenti a:

- a) Comportamenti derivanti da dolo dei soggetti dei quali il Contraente deve rispondere a norma di Legge;
- b) Comportamenti derivanti da colpa grave dei soggetti dei quali il Contraente deve rispondere a norma di Legge;
- c) Responsabilità Amministrativa – Amministrativa Contabile e Danno erariale imputabile ai soggetti dei quali il Contraente deve rispondere a norma di Legge;
- d) Attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti o Società, salvo quanto previsto al precedente Art. 20;
- e) Omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- f) Inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a presenza di amianto;
- g) Calunnia, ingiuria, diffamazione, discriminazione di tipo sessuale, razziale o altro;
- h) Danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti o da impiego di aeromobili;
- i) Detenzione o impiego di sostanze radioattive e sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- l) Guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- m) Sanzioni pecuniarie, multe, ammende e penalità inflitte direttamente contro il Contraente;

n) Responsabilità assunte volontariamente dai soggetti incaricati e dei quali il Contraente deve rispondere a norma di Legge che sono al di fuori dei compiti d'ufficio o di servizio e non derivategli dalla Legge, da statuto, da regolamenti o disposizioni dell'Ente.

o) Danni materiali e corporali di qualsiasi tipo salvo quanto previsto al punto b) dell'art. 16 e salvi i danni materiali conseguenti alle responsabilità di cui all'art. 24) Attività di cui al D. Lgs. n. 8108 e alle responsabilità conseguenti ad errori professionali dei Dipendenti tecnici di cui all'art. 31 Sezione B1 Estensioni di garanzia.

p) Danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria;

q) Fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima della data d'inizio della Polizza

Si intendono inoltre esclusi i danni e le perdite patrimoniali conseguenti ai rischi di cui alla successiva SEZIONE B) – Estensioni di garanzia – salvo per quelle garanzie espressamente richiamate e quindi ricomprese in polizza.

Esclusione rischi Guerra e Terrorismo

E' espressamente esclusa dalla presente assicurazione la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa od evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del sinistro:

1) Guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra dichiarata o meno, guerra civile, rivolta insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno;

2) Qualunque atto di terrorismo;

Si precisa che ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto che include o meno l'uso della forza o la violenza o la minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili, compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude quindi qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causato da, risultante da o collegata ad azioni intraprese per controllo, prevenzione o soppressione degli eventi specificati nei su detti punti 1) e 2).

Se gli Assicuratori dovessero ritenere che in virtù di questa clausola, qualsiasi perdita, danno o spesa non sia coperta dall'assicurazione, l'onere di dimostrare altrimenti è a carico dell'Assicurato. Qualora una qualsiasi parte della presente clausola non fosse applicabile o fosse invalida, la parte rimanente della clausola rimarrà in vigore come specificato.

Art. 28 Legittimazione.

Si prende atto che la presente Polizza viene stipulata dall'Ente Pubblico esclusivamente nell'interesse proprio.

La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

B1) ESTENSIONI DI GARANZIA.

Art. 29 Estensione della copertura alla Responsabilità Civile Professionale dell'Ente Contraente per:

Dipendenti Legali (Avvocati)

Le garanzie si intendono altresì operanti nel caso il dipendente dell'Ente Contraente fosse un Dipendente Legale come di seguito definito:

Dipendente Legale (Avvocato): qualsiasi persona abilitata o comunque in regola con le disposizioni di Legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma R.D.L. n.1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Ente Contraente.

Art. 30 Estensione della copertura alla Responsabilità derivante all'Ente Contraente dall'attività svolta dai Dipendenti Tecnici compresi Geologi e Chimici.

1) Le garanzie di cui alla presente polizza vengono estese alla responsabilità civile e professionale derivante all'Ente Contraente per perdite patrimoniali e danni materiali involontariamente cagionati a Terzi in conseguenza di fatti, atti od omissioni commessi dai soggetti che nell'esercizio delle loro funzioni e/o prestazioni professionali svolgono attività tecniche in genere, e dei quali il Contraente debba rispondere a norma di Legge.

"Maggiori costi per varianti di cui art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016".

Tale garanzia verrà prestata esclusivamente con specifico separato certificato di assicurazione secondo lo schema ministeriale.

Previa specifica richiesta del Contraente/Assicurato, l'assicurazione, può essere estesa ai maggiori costi per le varianti di cui art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e/o integrazioni e/o decreti attuativi o leggi sostitutive.

In tale caso per ogni opera progettata dovrà essere emesso uno specifico certificato assicurativo, così come previsto dalla su detta Legge e successive leggi sostitutive.

Ogni singolo certificato potrà avere una durata massima di mesi 36 (salvo diversi accordi tra le parti), avrà durata autonoma ed un massimale pari al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata, così come previsto dalla Legge.

Per tali certificati il relativo premio sarà calcolato in proporzione al costo complessivo di costruzione dell'opera stessa e dovrà essere pagato separatamente in un'unica soluzione anticipata.

C) Responsabilità per colpa grave – responsabilità amministrativa, amministrativa/contabile – danno erariale.

Si precisa che in ottemperanza all'art. 3 – comma 59 – della L. 24 Dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) la presente polizza non copre in alcun modo la responsabilità delle singole persone per fatto commesso con Colpa Grave e Responsabilità Amministrativa, Amministrativa – Contabile e Danno erariale.

DATA

L'ENTE CONTRAENTE ASSICURATO

Clausola di impegno ai sensi della l. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

Gli Assicuratori () assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (come modificata dal D. Lgs 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217) e successive modifiche.

Gli assicuratori si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di () della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

DATA

L'ENTE CONTRAENTE ASSICURATO

Clausole vessatorie.

La presente Assicurazione è in forma "claims made"; ciò significa che la Polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell' Assicurato per atti negligenti commessi dopo la concordata data di retroattività e per la prima volta notificati agli Assicuratori durante il periodo di validità della copertura.

Alla fine del Periodo di validità dell'Assicurazione, qualsiasi obbligo degli Assicuratori si estingue e non verrà accettato nessun reclamo.

SCHEDA DI COPERTURA ALLEGATA AL CONTRATTO N.

ASSICURATORI :	
Contraente ed Assicurato :	
Attività dichiarata:	
Periodo di Assicurazione: dalle ore 24.00 del (data di aggiudicazione) alle ore 24.00 del	
Limiti di indennizzo	
5.1	Massimale per ciascun Sinistro: Euro 1.500.000,00
5.2	Massimale aggregato annuo: Euro 5.000.000,00
Franchigia per sinistro: Euro 5.000,00	
Data di retroattività: 5 anni	
<u>Parametri per il calcolo del premio</u>	
Soggetti assicurati.....	

